

**ORIENTAMENTI PER L'ABROGAZIONE DEL PARAMETRO Ct DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26
GIUGNO 1997, N. 70/97, E PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARAMETRI
SUCCEDANEI AL Ct, IDONEI ALLA REGOLAZIONE DI ALCUNE PARTITE
ECONOMICHE DEL SETTORE ELETTRICO**

Documento per la consultazione

5 dicembre 2005

Premessa

Il presente documento per la consultazione riporta gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) circa l'abrogazione, con decorrenza 1 gennaio 2006, del parametro denominato "Costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali" (di seguito: Ct) e intende formulare proposte per la sostituzione del Ct con altri parametri, algoritmi o livelli di prezzo sostitutivi del Ct che consentano di dare continuità alla regolazione delle poche e limitate parti della disciplina vigente che ancora utilizzano tale parametro.

L'abrogazione del Ct si rende necessaria in quanto il medesimo parametro è stato determinato in un contesto di prezzi amministrati ed utilizzato per articolare corrispettivi a remunerazione della produzione di energia elettrica che, nell'attuale contesto, sono ormai privi di significato industriale e non rappresentano più in alcun modo i costi alla base della produzione di energia elettrica. Infatti, al termine del primo esercizio completo dei meccanismi di mercato per la valorizzazione dell'energia elettrica, il Ct risulta obsoleto ed il suo utilizzo rischia di distorcere i segnali economici inviati agli operatori di mercato sia sul lato dell'offerta di energia elettrica che su quello della domanda. Nel previgente periodo di prezzi amministrati (sino all'avvio del cd dispacciamento di merito economico reso operativo con decorrenza 1 aprile 2004), oltre a corrispettivi a remunerazione della produzione, il Ct era anche utilizzato per la regolazione di alcune partite economiche di regimi speciali al consumo e di produzione, le quali risultano ancora oggi valorizzate facendo riferimento al Ct.

In particolare, vanno ricercati parametri succedanei del Ct per:

- 1. il prezzo di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 239/04, prodotta da impianti alimentati da fonti non rinnovabili fino a 10 MVA, ad eccezione degli impianti di cogenerazione, nonché delle eccedenze ;*
- 2. la cessione di energia elettrica alla società Gestore del sistema elettrico Spa (GRTN) ai sensi della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97), limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti come definiti dalla medesima deliberazione;*
- 3. l'aggiornamento dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel Spa, secondo quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;*
- 4. i regimi tariffari speciali al consumo, come previsto dall'articolo 73 dell'Allegato A alla delibera 30 gennaio 2004, n. 05/04 come successivamente aggiornato e modificato (di seguito: Testo integrato).*

Per quanto attiene, invece, al prezzo di cessione alla società Acquirente unico Spa dell'energia elettrica importata in esecuzione dei contratti pluriennali in essere in capo alla società Enel Spa e destinata ai clienti del mercato vincolato che risulta essere ancora articolato sulla base di Ct, come definito all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, è in corso un'attività dell'Autorità, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, per trovare criteri di mercato nell'ambito delle negoziazioni a termine che consentano di ridefinire tale prezzo. Pertanto, la definizione del nuovo prezzo di cessione dell'energia elettrica importata in esecuzione dei contratti pluriennali in essere in capo alla società Enel Spa non fa parte del presente documento per la consultazione.

L'Autorità è, altresì, a conoscenza del fatto che esistono numerosi contratti di fornitura con clienti del mercato libero che articolano in tutto o in parte i propri corrispettivi sul Ct e che esistono diversi strumenti di copertura dal rischio volatilità dei combustibili basati sul parametro

sottostante Ct. Tale connessione al Ct, tuttavia, è stata operata per libera pattuizione delle parti contraenti sebbene essa non abbia più alcuna ratio con i fondamentali di produzione del settore elettrico che, come detto, se definiti sulla base di Ct, sarebbero totalmente privi di significato. Gli operatori che volessero continuare ad articolare i predetti corrispettivi sulla base del Ct possono provvedervi autonomamente ovvero richiedere a istituti indipendenti di continuare l'aggiornamento del Ct con gli algoritmi sinora implementati dall'Autorità. In alternativa, si potrebbe prevedere che gli Uffici dell'Autorità, segnatamente la Direzione Strategie, Studi e Documentazione, rendano noti con modalità da definirsi successivamente i valori aggiornati di un indicatore di riferimento senza più alcun significato giuridico che risponda alle medesime logiche dell'ormai abrogato Ct, ai soli fini informativi e limitatamente all'anno 2006.

Tutto ciò considerato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione energia elettrica dell'Autorità, per iscritto, osservazioni e proposte entro e non oltre il termine del 28 dicembre 2005. La medesima Direzione provvederà a predisporre la proposta di provvedimento dell'Autorità per le parti di competenza (vd precedenti punti 1 e 2) ed, in collaborazione con la Direzione Strategie, Studi e Documentazione, a definire le modalità di un eventuale aggiornamento dell'indicatore di riferimento appena richiamato, nonché a trasferire alla competente Direzione tariffe le osservazioni relative al precedente punto 4 per la predisposizione delle connesse proposte di provvedimento dell'Autorità.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Energia Elettrica
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.336
fax: 02-65565.222
e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it***

1. Introduzione

Il parametro Ct era stato definito dall'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali.

Si ritiene che il parametro Ct, come definito nel 1997 e successivamente modificato, a seguito dell'entrata in operatività del sistema delle offerte, non possa più rappresentare adeguatamente il costo unitario variabile dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali. Si ritiene pertanto necessario abrogare il parametro Ct a decorrere dall'1 gennaio 2006. L'abrogazione del parametro Ct si rende necessaria in quanto il medesimo parametro è stato determinato in un contesto di prezzi amministrati ed utilizzato per articolare corrispettivi a remunerazione della produzione di energia elettrica che, nell'attuale contesto, sono ormai privi di significato industriale e non rappresentano più in alcun modo i costi alla base della produzione elettrica. Infatti, la presenza, ormai da quasi due anni, di meccanismi di mercato per la valorizzazione dell'energia elettrica rende obsoleto il parametro Ct ed il suo utilizzo risulta distortivo dei segnali economici inviati agli operatori di mercato.

Tuttavia il parametro Ct continua a costituire il riferimento:

- a) per gli impianti che cedono la propria energia al gestore di rete cui l'impianto è collegato ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 239/04, ai quali, ad eccezione degli impianti di cogenerazione fino a 10 MVA, viene riconosciuto un prezzo di ritiro pari al parametro Ct, come previsto dall'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05) -*vds. paragrafo 2.1*;
- b) per gli impianti che cedono la propria energia alla società Gestore del sistema elettrico Spa (di seguito: GRTN) ai sensi della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti come definiti dalla medesima deliberazione - *vds. paragrafo 2.1*;
- c) per i regimi tariffari speciali, come previsto dall'articolo 73 del Testo integrato - *vds. paragrafo 2.2*;
- d) per l'aggiornamento dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel Spa, secondo quanto disposto dalla deliberazione 4 ottobre 2000, n. 182/00 - *vds. paragrafo 2.2*.

Occorre sostituire il parametro Ct per le applicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende formulare proposte per individuare parametri, algoritmi o livelli di prezzo sostitutivi del parametro Ct che consentano di dare continuità alla regolazione delle poche e limitate parti della disciplina vigente che ancora utilizzano tale parametro.

Va infine sottolineato che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, anche il prezzo di cessione alla società Acquirente Unico Spa dell'energia elettrica importata in esecuzione dei contratti pluriennali in capo alla società Enel Spa e destinata ai clienti del mercato vincolato è determinato sulla base del parametro Ct. In merito al suddetto prezzo di cessione l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, ha attivato una procedura, tuttora in corso, per la modifica dei criteri di definizione, in modo da renderli più coerenti con una logica di mercato.

L'Autorità, inoltre, è a conoscenza del fatto che diversi strumenti di copertura dal rischio volatilità dei prezzi dei combustibili e numerosi contratti di fornitura con clienti del mercato libero sono legati all'andamento del parametro Ct. Considerando che tale connessione al parametro Ct è il risultato di una libera scelta delle parti contraenti e non è dettata da vincoli regolatori, gli operatori che volessero continuare ad adottare il Ct come parametro di riferimento possono aggiornarlo

autonomamente o attraverso soggetti terzi sulla base dell'algoritmo sinora applicato dall'Autorità. Limitatamente all'anno 2006 e perseguendo una finalità esclusivamente informativa, gli Uffici dell'Autorità, segnatamente la Direzione Strategie, Studi e Documentazione, potrebbero rendere noti i valori aggiornati dell'ormai abrogato parametro Ct, seppure privi di ogni validità giuridica.

2. I parametri sostitutivi del Ct per la regolazione di alcuni regimi speciali

2.1 Prezzo di ritiro dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 34/05, nonché dell'energia elettrica della di cui alla deliberazione n. 108/97.

L'articolo 4 della deliberazione n. 34/05 prevede che il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 riconosca al produttore il parametro Ct per:

- a) l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA diversi dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e dagli impianti che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione 19 marzo 2002 n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- b) le eccedenze immesse in rete da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e alimentati dalle fonti assimilate e dalle fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente.

Nelle fattispecie di cui alla precedente lettera a), si tratta di produzione da fonti non rinnovabili e non cogenerativa (e pertanto non avente diritto a forme di incentivazione ai sensi della vigente normativa).

Nelle fattispecie di cui alla lettera b) si tratta di energia elettrica "eccedentaria" rispetto ai fabbisogni propri di un autoproduttore.

Per le suddette fattispecie, il decreto legislativo n. 387/03 e la legge n. 239/04 prevedono che l'Autorità determini le modalità per il ritiro «facendo riferimento a condizioni economiche di mercato».

Il prezzo di ritiro dell'energia elettrica prodotta dalle suddette tipologie impiantistiche è stato definito, con la deliberazione n. 34/05, pari al parametro Ct, anche al fine di orientare al mercato la cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, pur garantendo il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione.

A seguito dell'abrogazione del parametro Ct si propone di sostituire tale parametro per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione n. 34/05 con un prezzo che rappresenti ragionevolmente la valorizzazione sul mercato dell'energia elettrica eccedentaria.

Si ritiene che, nell'attuale logica di mercato, il parametro che meglio esprima il valore delle eccedenze sia il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata, cosiddetto Prezzo Unico Nazionale (di seguito PUN), calcolato come media aritmetica dei valori orari nelle sole ore denominate "off-peak", ovvero le ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica e le ore tra le 0 e le 8 e tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.

Si propone che i valori del PUN nelle ore di picco siano esclusi dal calcolo poiché, durante tali ore, il PUN non rappresenta il valore dell'energia elettrica eccedentaria e può essere maggiormente influenzato da un eventuale esercizio di potere di mercato.

Si ritiene opportuno, inoltre, considerare come valore di riferimento per ciascun mese la media dei valori orari del PUN nelle ore off-peak registrati nel medesimo mese. L'utilizzo di una media

mensile consente di ridurre la volatilità del parametro. La coincidenza tra il mese in cui si formano i prezzi utilizzati nel calcolo della media e il mese per il quale tale media costituisce il valore di riferimento sostitutivo del parametro Ct rende il trend del PUN nelle ore off peak indicizzato senza ritardi ai valori espressi dal mercato.

Per quanto riguarda invece il prezzo di ritiro dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 108/97 si rileva quanto segue.

L'articolo 2 della deliberazione n. 108/97 prevede che, per gli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dalla medesima deliberazione, il prezzo di cessione è composto da tre componenti, di cui quella corrispondente al costo evitato di combustibile è stata definita pari al parametro Ct.

Si ritiene che la media dei valori del PUN nelle ore off-peak, calcolata come sopra riportato, sia, tra i parametri di mercato, quello che attualmente meglio rappresenti, per quanto possibile, il costo medio del combustibile, e che, come tale, possa essere considerata come parametro sostitutivo del Ct anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione n. 108/97 e al comma 2.2 del medesimo articolo, come modificato dalla deliberazione 20 dicembre 2000, n. 230/00.

Per le motivazioni esposte, si ritiene opportuno che, a decorrere dall'1 gennaio 2006, il prezzo di ritiro riconosciuto dai gestori di rete cui l'impianto è collegato per l'energia elettrica di cui ai precedenti punti a) e b) ai sensi della deliberazione n. 34/05, nonché il costo evitato di combustibile riconosciuto dal GRTN ai sensi della deliberazione n. 108/97, sia pari alla media aritmetica mensile, del mese corrente, dei valori orari del PUN nelle ore di off peak come sopra definite.

S.1 Si ritiene che il prezzo di ritiro delle eccedenze e dell'energia elettrica prodotta da impianti non cogenerativi e non alimentati dalle fonti rinnovabili previsto dalla deliberazione n. 34/05, nonché il costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione n. 108/97 possano ragionevolmente essere sostituiti dalla media mensile, del mese corrente, dei valori orari del PUN nelle ore off peak?

S.2 Si condivide la modalità di raggruppamento delle ore denominate "off peak" proposta? Quali altre modalità di raggruppamento potrebbero essere utilizzate?

2.2 Regimi tariffari speciali ed aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel Spa

I regimi tariffari speciali al consumo, di cui all'articolo 73 del Testo integrato nella versione attualmente vigente, prevedono in alcuni casi il riferimento al parametro Ct ai fini dell'aggiornamento delle condizioni tariffarie agevolate (comma 73.7). Con deliberazione 13 ottobre 2005, n. 217/05, l'Autorità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto un nuovo meccanismo di aggiornamento delle condizioni tariffarie speciali (Articolo 73.2), non più basato sul parametro Ct. L'efficacia della richiamata deliberazione n. 217/05, tuttavia, è attualmente sospesa, in quanto condizionata alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato dell'Unione europea.

Anche tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che, con riferimento ai regimi tariffari speciali al consumo, ove successivamente al 31 dicembre 2005 risultasse ancora necessario fare riferimento ad

un parametro per l'indicizzazione delle condizioni tariffarie speciali, il meccanismo individuato al precedente paragrafo 2.1 possa risultare adeguato anche a tale scopo.

In tale prospettiva, pertanto, l'indicizzazione delle condizioni tariffarie speciali al consumo dovrebbe far riferimento alle variazioni della media aritmetica mensile dei valori orari del PUN nelle ore off peak.

Per quanto riguarda invece l'integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A, con deliberazione 4 ottobre 2000, n. 182/00, l'Autorità ha introdotto un meccanismo di indicizzazione per l'aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta a tali imprese, basato sul parametro Ct. Tale meccanismo, tuttavia, è già oggetto di revisione nell'ambito di un separato procedimento¹ che prevede il superamento del riferimento al parametro Ct, a partire dall'1 gennaio 2006.

S.3 Si condivide la proposta di prevedere che, qualora necessario, a partire dall'1 gennaio 2006 l'indicizzazione delle condizioni tariffarie speciali al consumo faccia riferimento alle variazioni della media aritmetica mensile dei valori orari del PUN nelle ore off peak?

3. La pubblicazione ai fini informativi dei valori aggiornati del parametro Ct

Gli Uffici dell'Autorità, segnatamente la Direzione Strategie, Studi e Documentazione, intendono pubblicare periodicamente sul sito dell'Autorità nell'area ELETTRICITÀ/DATI STATISTICI DEL SETTORE, a soli fini informativi e limitatamente all'anno 2006, i valori aggiornati di un indicatore di riferimento per il costo di approvvigionamento dei combustibili fossili utilizzati nella generazione termoelettrica (di seguito: VCt, Virtual Ct). Tale indicatore consentirebbe agli operatori, che hanno articolato in tutto o in parte i propri corrispettivi sul parametro Ct nei contratti di fornitura con clienti del mercato libero, di continuare l'aggiornamento di tali corrispettivi senza soluzione di continuità per l'anno 2006. Il nuovo indicatore seguirebbe infatti gli stessi algoritmi dell'abrogato Ct definito nella deliberazione n. 70/97 e successive modifiche (ovvero lo stesso sistema di indicizzazione) ma non avrebbe alcuna valenza giuridica.

S.4. Si condivide la proposta di mantenere la pubblicazione periodica dell'indicatore VCt ai soli fini informativi?

Gli Uffici dell'Autorità valuteranno l'opportunità di definire ulteriori e nuovi parametri più aderenti al nuovo contesto di mercato.

¹ Cfr Documento per la consultazione 5 dicembre 2005 recante "Revisione del meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A."